

STATUTO

Locarno, 10 giugno 2021

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- **1.** L'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia (in seguito ERS-LVM) è un'associazione nel senso degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
- 2. Ha la sua sede a Locarno.

Δrt 2

L'ERS-LVM si prefigge di:

- favorire la collaborazione tra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni d'interesse generale e regionale;
- promuovere tutte le attività atte a favorire lo sviluppo della regione;
- diventare ambito regionale strategico di confronto, coordinamento e ricerca di consenso per la realizzazione di progetti e servizi;
- svolgere le funzioni assegnate agli Enti Regionali per lo Sviluppo previsti dalla legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 e dalla Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009, con i successivi aggiornamenti.

Art. 3

Lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell'ERS-LVM vincolano i membri dell'associazione.

Δrt. 4

L'ERS-LVM può istituire, nella propria organizzazione, Comitati o Gruppi autonomi muniti dei poteri e delle competenze necessarie allo svolgimento di attività particolari. Responsabilità e competenze decisionali relative agli aspetti costitutivi e finanziari sono demandate al Consiglio Regionale.

Art. 5

L'ERS-LVM riconosce i seguenti enti: Associazione dei Comuni della Sponda Destra del Verbano (ACSDV), Associazione dei Comuni valmaggesi (ASCOVAM), Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e del Piano (ACVVP) e l'Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte (ACCOP). Ai Comuni facenti parte di queste associazioni e al Comune di Gambarogno spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto.

Art. 6

L'ERS-LVM può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici e privati per meglio conseguire gli scopi statutari.

MEMBRI

Art. 7

Sono membri attivi i Comuni dei Distretti di Locarno e di Vallemaggia e l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli.

Art. 8

1. Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-LVM per la fine dell'anno civile, con un preavviso di sei mesi.

Art. 9

- **1.** Su proposta del Consiglio Regionale, l'Assemblea dei Delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti, escludere dall'ERS-LVM i membri che violano gravemente i loro doveri e obblighi.
- 2. È motivo di esclusione, il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-LVM.

ORGANI

Art. 10

Sono organi dell'ERS-LVM

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Ufficio Presidenziale;
- d) l'Organo di Revisione.

a) Assemblea dei Delegati

Art.11

L'Assemblea dei Delegati è composta:

- dai Sindaci dei Comuni dei Distretti di Locarno e di Vallemaggia o da un Municipale delegato dal Comune qualora il Sindaco sia già membro del Consiglio Regionale;
- 2. dai Deputati alle Camere federali domiciliati nei due Distretti;
- 3. dai Gran Consiglieri eletti e domiciliati nei due Distretti;
- 4. da un Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) da lei designato;
- 5. Sono esclusi come delegati i membri del Consiglio Regionale.

Art. 12

- 1. L'Assemblea ordinaria annuale è convocata dal Consiglio Regionale e ha luogo di regola entro il mese di giugno.
- 2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di assemblee straordinarie: il Consiglio Regionale o un quinto dei membri attivi dell'ERS-LVM.
- 3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'assemblea e deve elencare le trattande.
- 4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria, deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso.
- 5. Il Consiglio Regionale è tenuto a decidere le domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta.

Art. 13

- 1. L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dell'ERS-LVM e ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.
- 2. Essa è segnatamente competente per:
 - 1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti dell'ERS-LVM;
 - 2. nominare l'Organo di Revisione;
 - 3. approvare i rapporti annuali del Consiglio Regionale;
 - 4. approvare il preventivo e il consuntivo di spesa e dare discarico al Consiglio Regionale;
 - 5. stabilire annualmente, su proposta del Consiglio Regionale, la tassa a carico dei membri, conformemente all'art. 29;
 - 6. escludere un membro:
 - 7. ogni altra decisione che le è assegnata dai regolamenti.

Art. 14

- 1. L'Assemblea può validamente deliberare se è presente un terzo dei Delegati.
- 2. Se ciò non fosse il caso, sarà riconvocata entro 14 giorni e potrà deliberare qualunque sarà il numero dei presenti.

Art. 15

- 1. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei delegati presenti.
- 2. Per l'esclusione di un membro, occorre la maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti.

Art. 16

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di votazione.

Art. 17

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'ERS-LVM.

Art. 18

- 1. L'Assemblea può di regola deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
- 2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

b) Consiglio Regionale

Art. 19

- 1. Il Consiglio Regionale è composto dai membri e da un Presidente.
- 2. Sono membri:
 - per i Comuni facenti parte dell'Associazione dei Comuni della Sponda Destra del Verbano: in rappresentanza della Città di Locarno il Sindaco e, se non è già presente nel consiglio regionale un altro municipale, il Vicesindaco. In rappresentanza dei Comuni di Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona i Sindaci di Ascona e Losone. In rappresentanza dei Comuni di Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina i Sindaci di Minusio e Muralto;
 - per i Comuni facenti parte dell'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e del Piano: in rappresentanza dei Comuni di Valle il Sindaco di Verzasca e in rappresentanza dei Comuni del Piano due Sindaci da essi designati:
 - il Presidente dell'Associazione dei Comuni valmaggesi;
 - il Presidente dell'Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte;
 - il Sindaco di Gambarogno;
 - per l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli un delegato nominato dal Consiglio d'Amministrazione;
 - il Presidente della Commissione Intercomunale dei Trasporti del Locarnese e Vallemaggia.

Art. 20

- 1. Il Presidente è nominato per una legislatura ed è rieleggibile per una seconda.
- 2. Il Presidente:
 - viene sempre nominato o riconfermato nella prima riunione del Consiglio Regionale seguente alle elezioni comunali;
 - viene scelto di regola al di fuori dei membri ai sensi dell'art.19 cpv. 2;
 - ha compiti specifici di rappresentanza, comunicazione e coordinamento dell'ERS-LVM.

Art. 21

- 1. Il Consiglio Regionale:
 - nomina l'Ufficio Presidenziale composto dal Presidente e da due Vicepresidenti scelti all'interno dei membri di cui all'art.19.
 - nomina il Presidente e i membri dei Comitati e dei Gruppi autonomi istituiti ai sensi dell'art. 4;
 - istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo (ARS) ai sensi dell'art. 7 LaPR, lo sportello regionale per l'applicazione della LaPR;
 - esegue le decisioni dell'Assemblea;
 - pianifica, decide e cura l'attuazione delle strategie dell'ERS-LVM;
 - propone all'Assemblea i contributi dovuti dai membri (art. 29).
- 2. Il Consiglio Regionale ha facoltà di decisione per finanziamenti fino ad un massimo di Fr. 100'000 per oggetto.

Art. 22

- 1. Le sedute sono convocate dall'Ufficio Presidenziale in base alle esigenze; l'Ufficio Presidenziale è tenuto a convocare il Consiglio se un terzo dei membri ne fa richiesta.
- 2. Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 23

- Il voto avviene a maggioranza dei presenti.
- 2. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

Art. 24

I diritti e le modalità di firma che vincolano l'Associazione sono stabiliti nei regolamenti approvati dall'Assemblea.

c) Ufficio Presidenziale

Art. 25

- 1. l'Ufficio Presidenziale:
 - è composto da un Presidente e da due Vicepresidenti, tra essi è presente un rappresentante dei Comuni dell'agglomerato e un rappresentante delle zone periferiche;
 - rappresenta l'ERS-LVM di fronte a terzi;
 - cura i rapporti con le autorità federali, cantonali, comunali e le relazioni con altri enti ed associazioni;
 - esegue le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale;
 - cura gli aspetti amministrativi concernenti il personale;
- 2. L'Ufficio Presidenziale ha facoltà di decisione per finanziamenti fino ad un massimo di Fr. 25'000 per oggetto.

Art. 26

Le sedute sono convocate dal Presidente a seconda delle esigenze.

Art. 27

Il voto avviene a maggioranza.

d) Organo di Revisione

Art. 28

L'Organo di Revisione è formato da un'agenzia di revisione proposta dal Consiglio Regionale e confermata dall'Assemblea. All'Assemblea viene sottoposto annualmente un rapporto scritto.

FINANZIAMENTO

Art. 29

- 1. I Comuni membri devono pagare una tassa annuale in ragione del numero di abitanti del loro Comune.
- L'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli paga una tassa annua di Fr. 10'000.

SCIOGLIMENTO

Art. 30

- 1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, alla maggioranza dei due terzi dei Delegati.
- 2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti d'interesse pubblico aventi sede nei due Distretti e posti al beneficio dell'esonero fiscale.

Art. 31

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

Art. 32

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea del 10 giugno 2021 e modificato in data 4 giugno 2025. Con l'approvazione dell'Assemblea, lo statuto e le modifiche entrano immediatamente in vigore.

ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LOCARNESE E DELLA VALLEMAGGIA

Presidente Direzione